

## **Conversione in legge del D.L. 78/2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica**

### **Norme previdenziali**

*nota a cura di Angelo Marinelli e Valeria Picchio*

Il 29 luglio è stato approvato in via definitiva dalla Camera, con voto di fiducia, il testo del disegno di legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 78/2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Il provvedimento, modificato in sede di conversione dal maxiemendamento proposto dal Governo, interviene in modo molto incisivo sulla previdenza producendo, di fatto, una nuova riforma del sistema pensionistico italiano. Con gli articoli 12 e seguenti infatti, vengono modificati i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, nonché le norme sulla ricongiunzione e i trasferimenti contributivi. Inoltre sono confermate le norme sulla rateazione e la modifica dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, la soppressione di numerosi enti e i mutamenti per la governante degli enti previdenziali.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma vengono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto legge n. 78/2010 e alcune disposizioni hanno espressamente carattere retroattivo.

#### ***1. Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici: riduzione dei contributi a favore di enti (Art. 7, commi da 1 a 6)***

L'articolo prevede, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge, la soppressione e l'incorporazione di una numerosa serie di enti. In particolare spiccano:

- la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA le cui funzioni sono assorbite dall'INAIL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- la soppressione dell'IPOST con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- la soppressione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

Sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sono trasferite con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro della salute per quanto riguarda l'ISPESL, ovvero con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda l'ENAM.

Le economie derivanti dalla razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge 247/2007 art. 1 c. 8.

Vengono inoltre soppressi:

- l'Istituto Affari sociali le cui funzioni sono trasferite all'ISFOL;

- l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici le cui funzioni sono trasferite all'ENPALS dove viene istituito un Fondo dedicato;
- l'Istituto studi ed analisi economica (Isae) le cui funzioni sono assegnate al Ministero dell'economia e finanze.

Infine, sono soppressi anche l'Ente italiano Montagna, l'Insean e una serie di enti elencati all'allegato 2 del decreto (elenco ridotto rispetto ad una precedente bozza) e le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ad eccezione di quelle presente nei capoluoghi di regione e nelle provincie a speciale autonomia le quali subentrano nelle competenze delle commissioni sopresse.

### **Osservazioni**

*Le decisioni relative alla soppressione di IPOST, IPSEMA ed ENAM sono maturate al di fuori di un disegno complessivo di riordino e riorganizzazione degli enti previdenziali, come era stato invece richiesto e auspicato dall'Avviso comune del 24 giugno 2008 sulla riforma degli enti previdenziali e assicurativi. Con il maxiemendamento è stato soppresso anche l'ENAM che in un primo momento era rimasto escluso dall'intervento di razionalizzazione ed integrazione delle funzioni previdenziali ed assistenziali.*

## **2. Governance degli enti previdenziali (Art. 7 - Commi da 7 a 14)**

Molto incisivo è l'intervento sulla governance degli enti di previdenza e assistenza. Viene infatti modificato l'art. 3 del d.lgs. 479/1994 ed eliminato il consiglio di amministrazione.

Gli organi degli enti saranno quindi: il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale. Il presidente subentra in tutte le funzioni del consiglio di amministrazione mentre non vengono attribuite nuove competenze al consiglio di indirizzo e vigilanza salvo il fatto che viene acquisita l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza in sede di nomina del presidente. Infatti, la deliberazione di nomina del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, contestualmente alla richiesta di parere, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente che deve intervenire entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale periodo si procede in ogni caso alla nomina del presidente.

Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzo e vigilanza, il numero dei componenti è ridotto in misura non inferiore al 30%.

Analogamente, viene ridotto in misura non inferiore al 30% il numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi, delle casse di previdenza e assistenza. Dal 1 luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti di tali comitati sono possono superare 30 € a seduta.

Sempre dal 1 luglio 2010 l'attività istituzionale degli organi collegiali degli enti di previdenza e assistenza e la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza.

Le descritte disposizioni si applicano anche all'organizzazione e al funzionamento dell'ENPALS.

### **Osservazioni**

*La Cisl ha condiviso l'obiettivo di razionalizzare e di rendere più efficienti i processi amministrativi e gestionali degli enti previdenziali, anche tramite la soppressione dei Consigli di Amministrazione. La norma*

*prevede che, ai fini della nomina del presidente degli enti su deliberazione del Consiglio dei Ministri, venga preliminarmente acquisita l'intesa con i Consigli di indirizzo e Vigilanza che deve intervenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del parere (anche se decorso il termine senza che l'intesa sia stata trovata si procede comunque alla nomina del presidente). In prospettiva vanno rafforzate ulteriormente e migliorate le funzioni Consigli di indirizzo e Vigilanza, anche al fine di bilanciare la concentrazione dei poteri e delle deleghe operative in campo ai Presidenti degli enti.*

### **3. Le nuove finestre pensionistiche (Articolo 12 commi 1-6)**

Come anticipato nella precedente nota, vengono rimodulate le finestre per accedere alle prestazioni pensionistiche dirette e viene introdotto il concetto di “finestra mobile” per:

- la pensione di vecchiaia,
- il pensionamento anticipato,
- la pensione in totalizzazione,

a prescindere dal sistema di calcolo della prestazione (retributivo, contributo, misto).

#### **A) Pensione di vecchiaia**

I soggetti che dall'anno 2011 matureranno il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini, a 60 anni per le donne del settore privato e all'età più elevata prevista per le lavoratrici del pubblico impiego (61 anni nel 2011, 65 anni a partire dal 2012), nonché i soggetti che raggiungano il diritto a pensione con le “età previste dagli specifici ordinamenti” avranno diritto alla pensione di vecchiaia:

- **dopo 12 mesi** dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- **dopo 18 mesi** dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata (art.1 c. 26 legge 335/1995). Questa decorrenza vale, ovviamente, anche per chi faccia valere contribuzione mista (autonoma e dipendente).

In sede di conversione, l'applicazione delle nuove finestre pare, quindi, estesa anche a quei comparti (Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate) che raggiungono il diritto al trattamento pensionistico con requisiti anagrafici diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori e che, in una recente nota interpretativa dell'INPDAP, erano stati esclusi dalla applicazione delle nuove finestre in virtù dell'originaria formulazione del D.L. n. 78/2010 che indicava, per le pensioni di vecchiaia, precisi riferimenti anagrafici. Analogamente riteniamo che le nuove finestre si applichino a quelle professioni che, ad esempio nell'ambito dell'iscrizione all'ENPALS, prevedano età pensionabili particolari<sup>1</sup>.

Non è chiaro se il riferimento alle “età previste dagli specifici ordinamenti” intenda anche far riferimento alle situazioni, previste nell'ambito della Assicurazione generale obbligatoria, nelle quali è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti inferiori a quelli generalmente previsti, in particolare ci si riferisce alla cosiddetta “pensione di vecchiaia anticipata” che gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti possono ottenere se uomini a 60 anni e donne a 55 in presenza di una invalidità dell'80% e alla prestazione cui possono accedere, a certe condizioni, i non vedenti, con età ancora inferiori.

#### **B) Pensionamento anticipato**

Per i soggetti che maturano, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i requisiti alla pensione previsti dall'art. 1 c. 6 della legge 243/2004 e successive modificazioni con età inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia, la prestazione è erogata:

---

<sup>1</sup> Vedi ballerini e tersicorei per i quali l'età pensionabile è stata recentemente stabilita a 45 anni dall'art. 3 comma 7 della legge 29/06/2010 n. 100 che ha modificato l'art. 4 comma 4 D.Lgs. 184/1997.

- **dopo 12 mesi** dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- **dopo 18 mesi** dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata Inps di cui all'art.1 c. 26 legge 335/1995. Anche in questo caso tale decorrenza si applica ai casi di contribuzione mista (autonoma e dipendente).

Queste finestre valgono, quindi, in tutti i casi di pensionamento anticipato rispetto all'età pensionabile e cioè quando, dopo il 31/12/2010, si maturino:

- 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;
- si raggiungano i requisiti previsti dalle cosiddette "quote".

Rimane il dubbio se le nuove finestre siano o meno applicabili per le donne che optano per il sistema contributivo e che possono conservare il requisito di 57 anni di età se dipendenti o 58 anni di età se autonome e i 35 di contributi dal momento che la disposizione non fa diretto riferimento alla norma della legge 243/2004 che prevede questa possibilità.

### **C) Pensione in totalizzazione**

E' modificato l'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 42/2006 e introdotta la finestra di accesso alla pensione prevista in caso di liquidazione delle prestazioni da parte delle gestioni dei lavoratori autonomi.

In sede di conversione è stato precisato che **la finestra, di 18 mesi**, si applicherà a coloro che matureranno i requisiti per la pensione diretta in totalizzazione (65 anni e 20 anni di contributi, oppure 40 anni indipendentemente dall'età) a decorrere dal 1/1/2011.

Ciò significa, quindi, che chi matura i requisiti per la pensione in totalizzazione entro il 31/12/2010 potrà ancora accedere alla prestazione dal mese successivo alla domanda dal momento che, in precedenza, per questo tipo di trattamenti non erano previste finestre mentre chi li matura successivamente il 31/12/2010 dovrà attendere 18 mesi prima di ottenere la prestazione.

La pensione ai superstiti decorrerà, invece, dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa e la pensione di inabilità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

**D) Deroghe.** Il decreto prevede alcune importanti deroghe alla applicazione delle nuove finestre.

### **Comparto scuola e università**

Si continua ad applicare l'articolo 59 comma 9 legge n. 449/1997, quindi, in caso di prevista maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell'anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico.

### **Lavoratori in preavviso o con titolo abilitante al lavoro**

Anche se i requisiti alla pensione verranno raggiunti dopo il 31/12/2010 si continueranno ad applicare le finestre previste in precedenza dal combinato disposto leggi n. 243/2004 e n. 247/2007 nei confronti di:

- Lavoratori dipendenti che alla data del 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e maturano entro la data di cessazione del rapporto di lavoro i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa (si tratta evidentemente di termini di preavviso molto lunghi). Non è precisato se debba trattarsi di termine previsto dalla contrattazione collettiva.
- Lavoratori per i quali, con il raggiungimento del limite di età, decade il titolo abilitante all'attività lavorativa (ad esempio autisti di mezzi pubblici).

### **10.000 lavoratori in mobilità e beneficiari di fondi di solidarietà**

Le norme precedenti si applicheranno, nel limite del numero di 10.000 lavoratori, anche se i requisiti al pensionamento saranno maturati a decorrere dal 1/1/2011 nei confronti di:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 legge n. 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 comma 2 legge 223/1991 (mobilità nel Mezzogiorno e zone disagiate);
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 7 legge n. 223/1991 ss. per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010;
- lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto legge in commento, godano di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ai sensi dell'art. 2 c. 28 legge n. 662/1996.

L'INPS procederà al monitoraggio, sulla base della cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento dei lavoratori di tali categorie che intendono avvalersi, dal 1/1/2011, delle decorrenze previste dalla normativa previgente. Se dal monitoraggio risulterà raggiunto il numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento per godere di tale beneficio.

### **Osservazioni**

*Purtroppo, nel maxiemendamento non sono stati inseriti i miglioramenti richiesti dalla nostra organizzazione, in materia di deroghe per quanto riguarda: l'ampliamento del tetto dei 10.000 lavoratori in mobilità derogati dalle nuove finestre, la non applicabilità del tetto ai lavoratori in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 7 legge n. 223/1991 che, in virtù della specialità della normativa dovrebbero essere derogati in via generale dalla applicazione delle nuove finestre, la deroga per i soggetti autorizzati ai versamenti volontari. Riteniamo che non aver preso in considerazione queste sollecitazioni sia un fatto estremamente negativo che aggrava la situazione già difficoltosa di lavoratori per lo più espulsi dal mondo produttivo e in condizioni di grave fragilità economica. Inoltre, l'attuale formulazione della lettera a) del comma 5 art. 12 del provvedimento sembra limitare la deroga ai lavoratori in mobilità nel Mezzogiorno e nelle zone disagiate (art. 7 comma 2 legge n. 223/1991) e non comprendere quindi gli altri lavoratori in mobilità che accedono alla prestazione di cui al comma 1 art. 7 legge n. 223/1991. Come è accaduto nel caso di precedenti interventi normativi di carattere analogo (vedi le deroghe previste dalla legge 243/04) cercheremo di far colmare alcune lacune del provvedimento in via amministrativa, anche se il mancato accoglimento delle nostre richieste lascia aperti numerosi problemi, aggravati dalla congiuntura particolarmente negativa della crisi.*

*Evidente è poi l'iniquinà dell'applicazione delle indicate decorrenze per i lavoratori che abbiano raggiunto il requisito a pensione dei 40 anni, indipendentemente dall'età e che, per la normativa vigente, non possono ottenere un rendimento pensionistico corrispondente al periodo di versamento contributivo eccedente i 40 anni. A carico di questa categoria di lavoratori è stato, di fatto, introdotto un contributo di solidarietà che non condividiamo.*

*Infine, l'applicazione indifferenziata di finestre così ampie alla pensione di vecchiaia determina sin dal 2011, di fatto, un aumento dell'età pensionabile, che andrà a sommarsi, dal 2015, all'innalzamento dei requisiti anagrafici in base alla speranza di vita.*

#### **4. Indennità di buonuscita, di fine servizio, tfr delle amministrazioni pubbliche (Commi da 7 a 10)**

Con il fine di consolidare i conti pubblici tramite il contenimento della dinamica della spesa corrente, dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (quindi il 31 maggio 2010) nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'ISTAT, l'erogazione dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di fine servizio, del tfr e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata e corrisposta a seguito di cessazione dall'impiego, viene modulata con le seguenti modalità:

- un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 €;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 90.000 € ma inferiore a 150.000 €. In questo caso la prima rata sarà pari a 90.000 euro, la seconda sarà pari all'ammontare residuo.
- in tre importi annuali se l'ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 150.000 €, in questo caso la prima rata è pari a 90.000 €, la seconda rata è pari a 60.000 € e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La prima rata verrà corrisposta alla scadenza prevista attualmente dalla normativa, le eventuali seconda e terza rata rispettivamente dopo 12 mesi e dopo 24 mesi dalla prima erogazione.

#### **A) Deroghe**

Le disposizioni in merito alla rateazione delle indennità di buonuscita, di fine servizio, del tfr ed equipollenti **non** si applicano in caso di:

- collocamenti a riposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010;
- di domanda di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legge (quindi prima del 31 maggio 2010) a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010. L'accoglimento, ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

#### **B) Pro-rata dal 1/1/2011**

Con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche come rilevate dall'ISTAT, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati non è già regolato dall'art. 2120 c.c., il calcolo di tali trattamenti vien effettuato secondo le regole del citato art. 2120 c.c. con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%.

#### **Osservazioni**

*La Cisl è riuscita ad evitare che la rateizzazione della liquidazione anche per le prestazioni di ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, pari o inferiori a 90.000 euro. L'applicazione del meccanismo di calcolo in "pro - rata", con il computo dei relativi trattamenti corrispondenti alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011 secondo le regole per il calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del c.c., penalizza i lavoratori del pubblico impiego ancora in regime di trattamenti di fine servizio comunque denominati nei vari comparti. Resta tuttavia ancora da definire se il modello di calcolo della prestazione finale sarà quello previsto dal DPCM 20/12/99 (per il passaggio da TFS a TFR ai fini dell'adesione alla previdenza complementare), o un "pro - rata" puro (con il calcolo del TFS riferito all'ultima retribuzione relativa all'anno della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione delle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2010, ed il calcolo del TFR sulle anzianità contributive successive a tale data). Analoghi problemi interpretativi sorgono ai fini dell'adesione ai fondi pensione di settore, anche per gli effetti sull'esercizio dell'opzione di passaggio da TFS e TFR per l'adesione alla previdenza complementare e sul relativo contributo neutro dell'1,5% previsto per i lavoratori "optanti".*

#### **5. Variazione dei requisiti anagrafici per la pensione in relazione alla speranza di vita (Articoli da 12 bis a 12 quater)**

Con questi articoli vengono precisati ed ampliati i contenuti dell'art. 22-ter comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modifiche nella legge n. 102/2009, con il quale è stato introdotto nel nostro sistema previdenziale, a decorrere dal 2015, l'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione in relazione all'aumento della speranza di vita calcolata dall'ISTAT.

#### **A) A quali prestazioni si applica**

L'effetto dell'innalzamento dei requisiti anagrafici si produce sia sulle pensioni di vecchiaia, sia sulle pensioni di anzianità, calcolate con il sistema retributivo, contributivo o misto. E' però opportuno sottolineare che, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il meccanismo ha un impatto solo nel caso di accesso al trattamento con il sistema delle "quote" (età e contributi) e non nel caso di raggiungimento del requisito dei 40 anni (o requisiti alternativi diversi previsti per particolari categorie di lavoratori come Vigili del fuoco, Polizia, Forze Armate) indipendentemente dall'età<sup>2</sup>.

Inoltre, l'innalzamento dei requisiti anagrafici in base alla variazione della speranza di vita produce effetti anche sul requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale.

#### **B) A chi si applica**

L'innalzamento dei requisiti anagrafici in base alla variazione della speranza di vita si applica al sistema dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), ai regimi previdenziali, compresi i regimi esclusivi e sostitutivi (armonizzati in base all'art. 2 commi 22 e 23 legge n. 335/1995), nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per i quali siano previsti, al momento di entrata in vigore della manovra finanziaria, requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell'Ago, compresi i lavoratori di cui all'art. 78 comma 23 legge n. 388/2000 (lavoratori di miniere, cave, torbiere con attività cessata), il personale di cui al D.lgs. n. 195/1995 (Forze di polizia e Forze armate) e di cui alla legge n. 1570/1941 (Vigili del Fuoco), nonché dei rispettivi dirigenti.

L'innalzamento dei requisiti anagrafici, tuttavia, non si applica ai lavoratori per i quali viene meno il titolo all'abilitazione per lo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età, limitatamente al requisito per l'accesso alla pensione per limite di età (in sostanza la deroga vale solo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e non per le pensioni di anzianità).

#### **C) Il procedimento**

L'ISTAT, a partire dal 2013, dovrà mettere a disposizione annualmente, entro il 30 giugno del medesimo anno, il dato inerente la variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni rispetto alla popolazione residente in Italia. Sulla base di questo dato, i requisiti anagrafici dovranno essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto direttoriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di aggiornamento della decorrenza. La mancata emanazione del decreto comporta la sanzione della responsabilità erariale. In sede di prima applicazione, l'incremento non potrà superare i tre mesi e, nel caso in cui la speranza di vita diminuisca, comunque non si procederà all'aggiornamento, il che significa che il requisito anagrafico rimarrà costante e non sarà diminuito.

Le modifiche ai requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione in base alla variazione della speranza di vita del triennio precedente si produrranno pertanto:

- nel 2015;

---

<sup>2</sup> La prima versione dell'emendamento del Relatore alla Manovra finanziaria in Senato, Sen. Antonio Azzolini, includeva nell'innalzamento legato alla speranza di vita anche il requisito dei 40 anni ma questa previsione, dopo la forte contestazione delle parti sociali, è stata opportunamente eliminata.

- nel 2019, poiché si prevede un allineamento con la modifica triennale dei coefficienti di trasformazione del sistema di calcolo contributivo prevista per quell'anno (in questo caso il dato inerente la variazione è reso disponibile dall'ISTAT entro il 30/6/2017);
- successivamente ogni tre anni (quindi 2022, 2025, ecc.) parallelamente alla revisione dei coefficienti di trasformazione.

Il procedimento prevede che, in caso di frazione di mese, l'aggiornamento sia effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo e il risultato in mesi si determini moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici con arrotondamento all'unità.

Restano, in ogni caso, ferme le finestre sopra descritte, ciò significa che, una volta individuato il requisito anagrafico così come elevato in base alla sopra descritta procedura, per l'effettivo accesso al trattamento pensionistico bisognerà attendere la decorrenza stabilita dalla finestra mobile di 12 o 18 mesi.

### **Osservazioni**

*Queste norme rappresentano una nuova radicale riforma del sistema pensionistico italiano anticipata già con l'art. 22 ter comma 2 D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 ma con questo provvedimento ulteriormente ampliata.*

*Esprimiamo in giudizio molto critico sul complesso delle disposizioni poiché se è comprensibile l'esigenza di intervenire, anche con incisività, nell'ambito della previdenza a causa delle profonde modifiche demografiche, sociali ed economiche del Paese, come peraltro è stato fatto con interventi fondamentali sin dagli anni novanta, riteniamo che trasformazioni di tale portata dovrebbero vedere un profondo e costante coinvolgimento delle parti sociali per evitare, da un lato, di aggravare ulteriormente il solco tra generazioni ormai pesantemente separate dalla applicazione di diversi modelli di mercato del lavoro e di sistemi previdenziali e, dall'altro, di rendere il quadro normativo, già estremamente complesso, ancora più confuso.*

### **6. Coefficiente di trasformazione esteso (Articolo 12 quinquies)**

Viene opportunamente previsto che il coefficiente di trasformazione utilizzato per il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo venga adeguato alle età di pensionamento superiori a 65 quando, per effetto dell'aumento della speranza di vita, dal 2015 saranno richiesti requisiti anagrafici superiori. L'estensione del coefficiente si otterrà secondo il meccanismo previsto dall'art. 1 comma 11 della legge n. 335/1995 e modificato dall'art. 1 comma 15 legge n. 247/2007, vale a dire: 1/12 della differenza tra il coefficiente di età immediatamente superiore e il coefficiente di età inferiore dell'assicurato.

### **Osservazioni**

*In via generale valutiamo in modo positivo questa norma, tuttavia, il meccanismo di estensione del coefficiente risulta applicarsi solo in presenza dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e non in relazione all'età effettiva di accesso alla pensione che con la finestra mobile è differita di 12 o 18 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti e questo aspetto finisce per rendere la disposizione non del tutto soddisfacente.*

### **7. Aumento età pensionabile a 65 anni dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego (Articolo 12 sexies)**

Viene modificato l'art. 22 ter comma 1 D.L. n. 78/2009 prevedendo che, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 13/11/2008 C-46/07, l'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego sia elevata, dal 2012, a 65 anni. Come si ricorderà, l'elevazione graduale dell'età, prevista dalla citata norma, che consentiva di raggiungere il requisito dei 65 anni nel 2018 non è stata condivisa dalla Commissione europea che ha imposto all'Italia un'accelerazione. Peraltro, il vero oggetto della sentenza della Corte di Giustizia concerneva il superamento delle disparità di trattamento

retributivo e previdenziale tra lavoratori e lavoratrici dipendenti della pubblica amministrazione e il Governo italiano ha scelto la strada dell'innalzamento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego a 65 anni dal 2012.

Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici previdenti entro il 31/12/2009 e entro il 31/12/2011 conservano il diritto alla pensione di vecchiaia secondo le norme precedenti e possono chiedere la certificazione del diritto.

Quindi, i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia delle donne nel pubblico impiego sono:

- nel 2009: 60 anni di età
- nel 2010 e 2011: 61 anni di età
- dal 2012: 65 anni di età.

Per accedere effettivamente al trattamento pensionistico, si dovrà attendere anche l'apertura della "finestra mobile" dal 2011, vale a dire 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se questi sono maturati dopo il 2010, salvo, ovviamente, le deroghe previste dalla legge.

Inoltre, dal 2015 anche questa prestazione sarà sottoposta al regime dell'innalzamento dei requisiti anagrafici in base alla speranza di vita, sopra descritto.

Le economie derivanti dall'attuazione di questa norma confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici. A questi fini la dotazione del Fondo è incrementata di:

- 120 milioni di euro nel 2010
- 242 milioni di euro nel 2011
- 252 milioni di euro nel 2012
- 392 milioni di euro nel 2013
- 492 milioni di euro nel 2014
- 592 milioni di euro nel 2015
- 542 milioni di euro nel 2016
- 442 milioni di euro nel 2017
- 342 milioni di euro nel 2018
- 292 milioni di euro nel 2019
- 242 milioni di euro dal 2020

### **Osservazioni**

*La nostra organizzazione ha contestato la scelta del tutto unilaterale del Governo di applicare "lo scalone" a 65 anni nel 2012 poiché se è vero che sussistono esigenze di adempimento di obblighi imposti dalla Commissione, è anche vero che la procedura era iniziata fin dal 2004 e lo Stato italiano è stato in vari passaggi inadempiente, rendendo così più difficile la mediazione. Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia non imponeva l'innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile per le donne, ma articolava le considerazioni sulla esigenza di contrastare comportamenti discriminatori, dal punto di vista retributivo e previdenziale, per differenze di genere da parte dello Stato italiano in qualità di datore di lavoro.*

### **8. Modifiche alla norme sulla ricongiunzione dei contributi ed aumento degli oneri in carico ai richiedenti (Articoli da 12 septies a 12 undecies)**

Un altro importante capitolo della riforma della previdenza operata con il maxiemendamento del Governo concerne le modifiche delle norme in materia di ricongiunzioni e trasferimenti contributivi.

Dal 1 luglio 2010, infatti, le ricongiunzioni di cui all'art. 1 comma 1 della legge n. 29/1979 diventano onerose e si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 della citata legge n. 29/1979 commi da 3 a 5, cioè viene posto a carico del richiedente il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative interessate. L'onere da porre a carico dei richiedenti è calcolato in base ai criteri dell'art. 2 commi da 3 a 5 del D.lgs. n. 184/1997 a seconda che la pensione debba essere liquidata con il sistema di calcolo retributivo o contributivo. Il provvedimento riguarda, ad esempio, la ricongiunzione della contribuzione dall'INPDAP o dall'ENPALS verso l'INPS.

Tra l'altro, il successivo art. 12 decies modifica l'art. 4 comma 1 della legge n. 299/1980, di conversione del D.L. n. 153/1980 stabilendo che, per il calcolo della riserva matematica sopra citata, si applichino i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 legge 1338/1962 come successivamente adeguati in base alla normativa vigente (l'ultimo aggiornamento risale al 2007) mentre fino ad oggi, per le ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 legge n. 29/79 si è fatto riferimento a tabelle risalenti al 1964. Tutto ciò significa, quindi, un notevole aumento degli oneri della ricongiunzione.

Diventano onerosi, secondo i meccanismi sopra citati, anche:

- i trasferimenti della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene abrogato l'art. 3 comma 14 del D.lgs. n. 562/1996. Continuano però ad applicarsi le previgenti disposizioni per le domande presentate in data anteriore al 1 luglio 2010;
- i trasferimenti della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è abrogato l'art. 28 della legge n. 1450/1956. Viene fatta salva l'applicazione del citato art. 28 legge n. 1450/1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in data precedente il 1 luglio 2010.

Infine, sono abrogate:

- la legge n. 322/1958
- l'art. 40 legge n. 1646/1962
- l'art. 124 DPR n. 1092/1973
- l'art. 21 comma 4 e art. 40 comma 3 legge n. 958/1986

Dal momento che non viene indicata una data specifica, l'abrogazione di queste norme avrà effetto dalla entrata in vigore della Manovra (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

### **Osservazioni**

*Il giudizio sul complesso di queste norme è negativo. Evidentemente si cerca in questo modo di disincentivare le lavoratrici della pubblica amministrazione che, per aggirare l'innalzamento dell'età pensionabile dal 2012 a 65 anni, avrebbero potuto ottenere la pensione a carico dell'INPS a 60 anni con la ricongiunzione dei contributi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979 o con la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958, senza oneri. In questo modo, però, si colpiscono in modo indiscriminato tutti i lavoratori e in particolare coloro che hanno situazioni contributive frammentate. Invocare come soluzione alternativa la totalizzazione non pare adeguato poiché questo istituto presenta dei limiti (particolari requisiti per il diritto alla prestazione, almeno tre anni di versamento contributivo nella gestione, specificità nelle modalità di calcolo). Inoltre, dovranno essere verificati i profili di legittimità delle disposizioni poiché, da un lato, le norme prevedono che la ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 legge n. 29/1979 diventi onerosa dal 1 luglio 2010 con un effetto retroattivo che non pare far salve le domande*

*presentate prima di questa data e non ancora definite, dall'altro, l'abrogazione della legge n. 322/1958 e delle altre disposizioni, risulta avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così come l'adeguamento degli oneri per il calcolo della ricongiunzione art. 2, creando, quindi, una disparità di trattamento tra ricongiunzioni ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2 della legge n. 29/1979.*

***Considerata la complessità di queste modifiche e l'impatto economico per i richiedenti, si consiglia a tutti i lavoratori interessati a procedure di ricongiunzione, trasferimenti o costituzioni di posizioni assicurative di contributi di recarsi al più presto presso gli uffici del patronato INAS-CISL per verificare la propria situazione.***

### **9. Altre disposizioni in materia di previdenza**

#### **A) Interpretazioni autentiche (articolo 12 commi 11 e 12)**

L'art. 1 comma 208 legge 662/1996, la norma si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali vale il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani, coltivatori diretti che vengono, quindi, iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Rimangono esclusi dalla norma i rapporti di lavoro per i quali è prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995. L'art. 1 comma 208 era stato oggetto della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 3240 del 12/2/2010 con la quale la Corte aveva sancito il seguente principio *"la regola dettata dall'art. 1 comma 208 L. 662/96 si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza"*. L'interpretazione autentica prevista dal comma 11 dell'art. 7 del decreto legge in commento sembra smentire tale principio.

E' stato invece soppresso, in sede di maxi emendamento, il comma 12 dell'art. 12 che prevedeva l'interpretazione autentica di norme inerenti gli adempimenti tributari e contributivi in presenza di eventi alluvionali.

#### **B) Previdenza complementare (Articolo 12 duodecies)**

Le risorse previste dall'art. 74 comma 1 della legge 388/2000<sup>3</sup>, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

#### **C) Riduzione Fondo Patronati (Articolo 12 terdecies)**

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011/2013 gli specifici stanziamenti previsti per il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui al comma 1 art. 13 legge 152/2001 sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi che ne derivano, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011/2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 1 comma 10 della legge 247/2007 al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.

---

<sup>3</sup> **Art. 74 comma 1 legge 388/2000** "Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

**D) Casellario dell'assistenza (Articolo 13 commi 1-5)**

Viene istituito presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e dei redditi e delle informazioni relative ai soggetti aventi diritto alle prestazioni assistenziali. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle prestazioni condivisa da tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi di previdenza ed assistenza obbligatorie che dovranno comunicare al Casellario i dati e le informazioni contenute nei propri archivi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze verranno disciplinate le modalità attuative della norma.

**E) Redditi rilevanti - modifica art. 35 cc. 8 e ss. legge 14/2009 (Articolo 13 comma 6)**

Il comma 6 dell'articolo 13 prevede la modifica del comma 8 art. 35 DL. 207/2009 convertito nella legge 14/2009 che, in caso di prestazioni legate al reddito, aveva disciplinato in modo uniforme la rilevanza temporale dei redditi. La modifica prevede:

- la soppressione delle parole "il 1° di luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 20 giugno dell'anno successivo";
- che per le prestazioni collegate al reddito rilevino i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni in cui sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

Inoltre, viene introdotto il comma 10 bis per cui, al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti dall'art. 13 legge 412/1991 in materia di indebiti previdenziali, i titolari di prestazioni legate al reddito che non comunicano integralmente al situazione reddituale incidente sulla prestazione all'amministrazione finanziaria, debbono comunicarla agli enti previdenziali competenti all'erogazione della prestazione. In caso di mancata comunicazione entro i tempi previsti la prestazione sarà sospesa nel corso dell'anno successivo a quello in cui doveva essere resa la comunicazione. Se la comunicazione non perverrà neppure entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione, la stessa verrà revocata e l'ente procederà al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui avrebbe dovuto essere resa la dichiarazione reddituale. Se, invece, la dichiarazione sarà resa nel termine di 60 giorni, l'ente procederà al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previa verifica del diritto alla prestazione collegata al reddito anche per l'anno in corso.

**F) Potenziamento processi di riscossione presso l'INPS (Articolo 30)**

Viene modificata la procedura di riscossione relativa al recupero delle somme dovute presso l'INPS. Dal 1 gennaio 2011, infatti, l'attività di recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS anche a seguito degli accertamenti degli uffici viene effettuata tramite notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento entro 90 giorni dalla notifica e l'indicazione dell'agente della riscossione che, in caso di mancato pagamento, procederà all'esecuzione forzata. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata ovvero, previa eventuale convenzione tra Inps e Comune, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale e la notifica può essere eseguita anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La norma precisa inoltre le modalità di ricorso.

*Roma, 29 luglio 2010*